

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1357

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOTI, BUTTI, AIRAGHI, LISI**

Istituzione di una Commissione parlamentare  
di inchiesta sull'uso del metadone

*Presentata il 17 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il metadone è un agonista dei recettori degli oppiacei, come l'eroina e la morfina, che, da ormai diversi anni, viene usato in Italia come farmaco sostitutivo nelle sindromi astinenziali dei tossicodipendenti e come trattamento nel divezzamento da eroina. I dati relativi all'efficacia di tale terapia, relativamente al numero di soggetti che hanno abbandonato definitivamente il consumo di stupefacenti, non sono mai stati resi noti dagli uffici competenti, ed anche l'allora Ministro per la solidarietà sociale, in una audizione svoltasi nel corso della XIII legislatura presso la XII Commissione della Camera dei deputati, non fu in grado di riferire in termini concreti sulla questione per mancanza di elementi certi.

Il metadone, introdotto nei servizi pubblici allo scopo di agganciare i tossicodipendenti a programmi di tipo riabilitativo, doveva rappresentare un farmaco sostitutivo dell'eroina da somministrare in tempi ben definiti e a dosi scalari. Purtroppo ciò non è avvenuto, così che una grande parte dei tossicodipendenti in trattamento, non solo continua a far uso di eroina, ma, cronicizzando il proprio stato di dipendenza, assume anche il metadone in quantità e per periodi ben al di sopra di quanto è considerato terapeuticamente corretto. In questi ultimi anni il numero dei tossicodipendenti che usano il metadone è aumentato notevolmente raggiungendo circa il 64 per cento dei casi in trattamento, pari a 137 mila soggetti.

Contemporaneamente si registra un costante calo degli interventi di carattere psico-sociale e riabilitativo. Inoltre, risultano aumentati anche i periodi di trattamento sia a medio che a lungo termine. È questo un effetto delle politiche di « riduzione del danno » che vedono i nostri servizi pubblici distribuire in dosi massicce tale farmaco, in modo slegato da qualsiasi progetto di recupero. Per non parlare dei gravi fatti di cronaca che hanno visto la morte, o lo stato di coma, di bambini, figli di tossicodipendenti, che hanno assunto accidentalmente il metadone e che sono espressione di irresponsabili modalità di distribuzione della sostanza.

Di fronte alla gravità di questi dati che, per quanto parziali e non ufficiali, dimostrano la inefficacia di un metodo che

avrebbe dovuto sottrarre i giovani al dramma della dipendenza avviandoli al recupero sociale, riteniamo necessaria una inchiesta parlamentare che possa fornire finalmente gli elementi necessari per una revisione delle disposizioni vigenti in materia.

Chiedere, come è avvenuto anche in questi ultimi giorni, che i servizi pubblici possano iniziare a sperimentare il trattamento con eroina per i tossicodipendenti, prima ancora di avere valutato seriamente quali sono stati i limiti e le carenze della terapia metadonica, appare veramente irresponsabile e fuori da ogni logica.

Per le ragioni esposte si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

*a)* svolgere ed avviare indagini atte a fare luce sull'uso del metadone nei servizi di assistenza pubblici e privati ai tossicodipendenti e negli istituti carcerari;

*b)* verificare l'attuazione delle disposizioni vigenti nei servizi di cui alla lettera *a)*;

*c)* riferire al Parlamento sull'adeguatezza e sull'esito del trattamento con metadone con riferimento alle modalità, alle dosi di somministrazione ed ai tempi di somministrazione;

*d)* acquisire conoscenze sul trattamento con metadone effettuato in altri Stati;

*e)* prospettare soluzioni ritenute opportune per rendere incisiva l'iniziativa dello Stato nel trattamento di recupero dei tossicodipendenti.

### ART. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo, in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto professionale e d'ufficio si applicano le disposizioni vigenti.

## ART. 4.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altra collaborazione ritenga necessaria.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione completa i suoi lavori. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti utilizzati, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.

